

869/2013
N. _____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01218/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello nr. 1218 del 2013, proposto dalla dottoressa Marisa Rosa CAVALIERE, rappresentata e difesa dall'avv. Egidio Lamberti, con domicilio eletto presso l'avv. Massimiliano Marsili in Roma, via Belsiana, 100,


contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

nei confronti di

dottor Gerardo LONGOBARDI, rappresentato e difeso dall'avv. Aristide Police, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via di Villa

12/03/2013



Sacchetti, 11,

per la riforma

dell'ordinanza nr. 735 emessa in data 8 febbraio 2013 dalla Sezione Terza del T.A.R. del Lazio, e conseguente sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati col ricorso di primo grado attualmente pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio e rubricato al nr. 80/2013.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del dottor Gerardo Longobardi;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. Lamberti per la appellante, l'avv. Police per l'appellato e l'avv. dello Stato Giustina Noviello per l'Amministrazione;

Ritenuto che appaiono non prive di fondatezza le argomentazioni di parte appellante circa la non incidenza sull'esito elettorale dei vizi ravvisati nella presentazione di una lista, essendo risultata questa



12/03/2013



soccombente (ciò anche in considerazione del particolare meccanismo elettorale previsto dall'art. 25 del d.lgs. nr. 139 del 2005, in virtù del quale la lista che riporta il maggior numero di voti esprime la totalità del Consiglio Nazionale dell'Ordine);

Ritenuto, tuttavia, che s'impongono nell'adeguata sede del giudizio di merito gli opportuni approfondimenti non solo sugli evidenziati vizi individuati nella composizione della lista "*Insieme per la professione*", ma anche su altre circostanze rappresentate dalla difesa erariale, e segnatamente:

- sulla deliberazione che ha immediatamente preceduto le determinazioni del Consiglio Nazionale sulla lista in questione, e con la quale sono state disciplinate le modalità di partecipazione alla discussione e/o al voto dei consiglieri in situazione di conflitto di interessi (deliberazione a cui la appellante attribuisce un valore meramente interpretativo della disposizione di cui all'art. 30 del d.lgs. nr. 139 del 2005, e nella quale invece l'Amministrazione ravvisa una modifica regolamentare attuata senza il rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla legge);
- sulla partecipazione al voto dei Consigli dell'Ordine di Bari ed Enna dopo le dimissioni dei rispettivi Presidenti, e in particolare sull'ammissibilità o meno che tale partecipazione avvenisse in regime di *prorogatio*;

Precisato che i predetti aspetti andranno approfonditi non solo con riguardo alla loro idoneità a configurare i presupposti di cui all'art. 28 del

12/03/2013

19.03.2013

d.lgs. nr. 139 del 2005 per lo scioglimento del Consiglio Nazionale da parte del Ministero della Giustizia, ma anche sotto il profilo della loro eventuale incidenza, concreta ed effettiva, sulla competizione elettorale *medio tempore* svoltasi;

Ritenuto che, nell'attuale fase cautelare, può accedersi alla richiesta di sospensiva limitatamente all'indizione delle nuove elezioni (laddove va condiviso l'avviso, già espresso in sede di decreto presidenziale, per cui l'eventuale svolgimento di una nuova tornata elettorale nell'attuale fase rischierebbe di aggravare il contenzioso e di nuocere allo stesso interesse pubblico), mentre gli atti impugnati dovranno restare pienamente efficaci nella parte relativa allo scioglimento del Consiglio Nazionale ed alla nomina di un Commissario straordinario, il tutto fino alla definizione del giudizio nel merito cui il T.A.R. dovrà procedere con assoluta priorità;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 1218/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, nei limiti di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

In considerazione del parziale accoglimento delle ragioni attoree, compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.



12/03/2013



La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

- Giorgio Giaccardi, Presidente
- Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
- Fabio Taormina, Consigliere
- Diego Sabatino, Consigliere
- Raffaele Potenza, Consigliere

L'ESTENSORE
Raffaele Greco

IL PRESIDENTE
Giorgio Giaccardi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 13/3/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Massimo Miele

CONSIGLIO DI STATO

Sezione Quarta

Addi 13.3.2013 copia del presente provvedimento è trasmesso al
AVRA STATO - TAR LAZIO - ROMA
ai sensi dell'art. 89, co. 3, cod. proc. amm.

IL DIRIGENTE
Massimo Miele

12/03/2013